Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 301 del 28 dicembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 111

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1987

Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore diporto.

S O M M A R I O

MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 dicembre 1987.

Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore diporto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radio marittima S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar (Compagnia generale Telemar S.p.a.) per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, che approva i contratti tipo «*A*», «*B*» e «*C*» disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956 e 10 dicembre 1968 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissano le modalità per la revisione delle tariffe relative ai contributi iniziali di primo impianto ed ai canoni di noleggio e/o manutenzione dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 delle suddette convenzioni, le società concessionarie (S.I.R.M. e Telemar) hanno concordato con le confederazioni armatoriali i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili ed i proprietari delle navi ed imbarcazioni da diporto italiane e le società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo sono regolati dagli uniti contratti tipo «*A*/RT», «*B*/RT», «*A*/RTF», «*B*/RTF», nonché dal contratto tipo relativo al settore «diporto», che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di gestione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche delle navi da passeggeri e da carico sono sostituiti dai contratti tipo di cui all'articolo precedente, ferme restando le scadenze già stabilite per i singoli contratti e per le relative licenze di esercizio.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro
della marina mercantile
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1987
Registro n. 48 Poste, foglio n. 1

CONTRATTO TIPO A/RT

regolante i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi passeggeri e da carico con apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore.

Art. 1.

Il concessionario assume l'impegno, per la durata del contratto, di assicurare l'esercizio, la manutenzione ed il buon funzionamento della stazione radioelettrica di bordo secondo le disposizioni tecniche ed amministrative previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per esercizio si intende l'insieme degli adempimenti demandati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al concessionario per il corretto e completo svolgimento del servizio di telecomunicazioni da e per la stazione radioelettrica di bordo.

Gli apparati oggetto del presente contratto tipo, di proprietà dell'armatore, saranno elencati in calce agli specifici contratti.

L'assunzione dell'impegno da parte del concessionario è subordinata:

1) all'accertamento che gli apparati siano omologati e consentiti;
2) alla verifica che il loro tipo corrisponda a quelli in uso allo scopo di assicurare il rifornimento di parti di ricambio;
3) all'installazione degli apparati da parte del concessionario ad eccezione di quelli acquistati all'estero in uno con la nave;
4) all'esito positivo del collaudo governativo, limitatamente agli apparati delle navi acquistate all'estero.

Il concessionario si impegna nel corso del contratto e previa stipulazione di debiti accordi economici con l'armatore ad effettuare quelle modifiche ed eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni delle normative nazionali ed internazionali o che fossero richieste dall'armatore.

Art. 2.

L'armatore si impegna a mettere a disposizione del concessionario i locali che, in conformità con le prescrizioni e le normative vigenti, siano adatti all'installazione ed al funzionamento della stazione radioelettrica.

L'armatore si impegna a provvedere a propria cura e spese ad eseguire i lavori di carpenteria e cablaggio, all'alimentazione elettrica della stazione ed a quant'altro necessario al corretto funzionamento degli apparati.

L'armatore si impegna ad eseguire a sua cura e spese quegli eventuali lavori che saranno necessari per l'eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari elettrici di bordo.

Art. 3

Per le navi in costruzione, il concessionario effettuerà l'installazione degli apparati radioelettrici di bordo alle condizioni economiche specificate nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente contratto. Altrettanto dicasi per l'installazione di eventuali nuovi apparati su navi già in esercizio.

Il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli apparati radioelettrici di bordo alle condizioni economiche specificate nell'allegata tabella 2 che fa parte integrante del presente contratto.

Le tabelle 1 e 2 potranno essere integrate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con apposito decreto per eventuali nuovi tipi di apparati di telecomunicazione, previo accordo tra le associazioni armatoriali ed i concessionari per la definizione del canone e delle spese di impianto.

Il concessionario, nel periodo di validità del contratto, provvederà a propria cura e spese e con la propria organizzazione di assistenza in Italia:

1) ai sopralluoghi tecnici per la verifica dell'efficienza degli impianti;

2) alla fornitura in sostituzione dei seguenti materiali che si dimostrassero difettosi o in avaria per normale consumo od usura ed utilizzati dai tecnici dell'organizzazione di assistenza tecnica del concessionario:

resistori;
potenziometri;
condensatori;
induttanze;
diodi e transistori di bassa potenza;
fusibili;
spazzole per macchine rotanti;
quarzi;
tubi elettronici;
acqua distillata e soluzione elettrolitica per batterie di accumulatori al Pb;
antenne filari e relativi isolatori interni ed esterni;
capsule microfoniche e telefoniche;
lampadine spia;

3) alla fornitura della mano d'opera per gli interventi tecnici effettuati nel limite massimo complessivo di due ore per intervento con esclusione dei tempi e spese di locomozione e di eventuale trasferta per i porti non serviti da stazioni di assistenza del concessionario.

Il concessionario, nel periodo di validità del contratto, provvederà a propria cura e spese e con la propria organizzazione all'estero a tutti gli adempimenti di cui al quarto comma, punti 1), 2) e 3), del presente articolo; per quanto riguarda la mano d'opera prestata nelle stazioni di assistenza del concessionario all'estero, la stessa sarà a carico del concessionario entro i limiti delle tariffe praticate dal concessionario in Italia, mentre l'eventuale maggiore costo sarà addebitato all'armatore.

Sono inoltre a carico del concessionario le tasse e le spese per i collaudi e le ispezioni governative per il rilascio ed il rinnovo del certificato di sicurezza radiotelegrafico in Italia e all'estero, restando a carico dell'armatore in tale ultimo caso i maggiori costi sopportati dal concessionario.

Le prestazioni e le forniture eccedenti quanto previsto ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono a carico dell'armatore.

Non è di competenza del concessionario l'esecuzione dei lavori di carpenteria e degli impianti elettrici.

Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la continuità del servizio radioelettrico.

Art. 4.

A far data dal giorno in cui il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti, l'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i canoni annui di cui all'art. 3, secondo comma.

Detti canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

Le spese di impianto ed i canoni di esercizio e manutenzione specificati nelle allegate tabelle 1 e 2 sono soggetti a revisione annuale secondo le modalità di adeguamento riportate di seguito alle rispettive tabelle.

In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore, decorrerà, trascorsi novanta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di sospendere il servizio e di risolvere il contratto, informandone il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di risoluzione del contratto per morosità, l'armatore non potrà stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di avere soddisfatto il debito precedente.

Nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dall'armatore al concessionario nel caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita o per demolizione della nave.

Art. 5.

Il personale radiotelegrafista è posto, in quanto membro dell'equipaggio, sotto l'autorità del comandante della nave, fermi restando i doveri relativi all'osservanza delle norme nazionali ed internazionali che regolano i servizi radioelettrici di bordo sia in ordine all'esercizio delle telecomunicazioni che alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per l'assolvimento dei doveri sopra citati il personale radiotelegrafista dovrà attenersi anche alle disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo allo scopo emanate dal concessionario responsabile dell'esercizio della stazione radioelettrica di bordo.

Il personale radiotelegrafista deve appartenere al ruolo del concessionario o essere iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e n. 900.

Il rapporto di lavoro del personale radiotelegrafista del ruolo è regolato dal contratto di lavoro con il concessionario, fermi restando gli obblighi che derivano dal contratto di imbarco.

Il concessionario si impegna:

1) a non portare modifiche nel regime contrattuale, normativo ed economico del personale radiotelegrafista del proprio ruolo se non d'accordo con le confederazioni armatoriali interessate;
2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale con detto personale, senza preventive intese con le predette confederazioni armatoriali.

Le spese per l'eventuale rimpiazzo dell'ufficiale R.T. di ruolo per malattia, infortunio, diserzioni e simili saranno a carico del concessionario.

All'atto dell'imbarco il concessionario indicherà all'armatore le spettanze dovute all'ufficiale radiotelegrafista da esso fornito.

Su richiesta dell'armatore, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'imbarco, il concessionario dovrà segnalare, purché disponibile, il nominativo del radiotelegrafista libero iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

Art. 6.

Per la condotta delle stazioni radioelettriche delle navi da passeggeri l'armatore dovrà utilizzare il personale radiotelegrafista di ruolo del concessionario o, quando esso non sia disponibile, soltanto il personale radiotelegrafista libero segnalato dal concessionario e iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

Per la condotta delle stazioni radioelettriche delle navi da carico il concessionario fornirà il personale radiotelegrafista di ruolo eventualmente eccedente rispetto al fabbisogno per le navi passeggeri. Qualora non vi fosse eccedenza, l'armatore potrà utilizzare il personale radiotelegrafista libero segnalato dal concessionario e iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

L'armatore è tenuto a comunicare al concessionario tutti i movimenti del personale radiotelegrafista che si avvicenda per la condotta della stazione radioelettrica.

Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti di ruolo del concessionario avranno dall'armatore il trattamento economico e normativo previsti dal contratto nazionale di lavoro per gli ufficiali R.T. di ruolo.

L'armatore, oltre alle competenze ed agli oneri di cui al precedente comma, sarà tenuto a versare al concessionario per ogni giornata di imbarco un contributo forfettario a copertura degli oneri tutti diretti ed indiretti che gravano sul concessionario per il predetto personale radiotelegrafista di ruolo.

Per il personale radiotelegrafista libero l'armatore sarà parimenti tenuto a corrispondere al concessionario un contributo forfettario giornaliero a copertura degli oneri che gravano sul concessionario per il predetto personale radiotelegrafista libero.

A tale scopo il concessionario comunicherà annualmente alle confederazioni armatoriali interessate la misura del contributo forfettario sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. In caso di contestazione dei dati esposti e dei criteri seguiti nel computo del predetto contributo sarà decisivo il parere espresso dalla commissione di cui all'art. 14.

L'armatore avrà cura di verificare, a mezzo del comandante della nave, che gli ufficiali R.T. rispettino i regolamenti di bordo e l'orario di servizio previsto dalle norme nazionali ed internazionali in relazione alla categoria della nave.

In caso di disarmo di qualunque durata o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni il personale radiotelegrafista di ruolo che si trovi imbarcato potrà essere sbarcato dall'armatore che è tenuto ad informare il concessionario. Qualora ne venisse richiesto il reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni l'armatore dovrà mantenerlo in ruolo equipaggio, sostenendone gli oneri relativi.

Se lo sbarco del personale di ruolo del concessionario avviene su richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a quindici giorni o per disarmo saranno a carico dell'armatore le spese per il ritorno in sede.

Nei casi sopraindicati, esclusi il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto saranno ugualmente a carico dell'armatore.

Art. 7.

Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del comando della nave il servizio radioelettrico di bordo per comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

Il concessionario provvederà a sue spese a tutto quanto è necessario per gli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'esercizio della stazione radioelettrica di bordo nonché alla fornitura degli stampati e delle pubblicazioni che resteranno di sua proprietà. Provvederà altresì a dare le disposizioni di servizio necessarie alla corretta gestione della stazione radio in accordo con le norme nazionali ed internazionali.

L'armatore si impegna a non svolgere né fare svolgere sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore deve disporre affinché ogni comando nave provveda ad inviare mensilmente alla sede del concessionario gli importi relativi alle tasse radioelettriche incassate a bordo dall'ufficiale R.T., nonché tutta la documentazione concernente la contabilità traffico del mese.

L'armatore dovrà provvedere al pagamento degli importi addebitati per tasse radioelettriche non versate direttamente all'ufficiale R.T. entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dal concessionario.

L'inosservanza della condizione di pagamento indicata dà diritto al concessionario di procedere all'addebito e relativa fatturazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento nonché di procedere alla sospensione del servizio ed alla risoluzione del contratto, fermo restando il divieto di stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito precedente.

L'armatore deve, infine, assicurare che ogni comando nave provveda a rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere amministrativo e contabile che il concessionario, direttamente o su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riterrà necessario impartire agli ufficiali R.T. in materia di gestione del traffico radioelettrico.

A parziale copertura dei maggiori oneri derivanti all'armatore per il funzionamento del servizio di corrispondenza pubblica sulle navi da passeggeri, il concessionario riconoscerà per ogni nave di tale tipo ed esclusivamente per il traffico effettuato per conto passeggeri un abbuono pari al 60% dei proventi delle tasse radiotelegrafiche e radiotelefoniche di bordo al netto delle quote dovute allo Stato.

Art. 8.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni degli apparati radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale radiotelegrafista quando esso appartenga al ruolo del concessionario.

Art. 9.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste, perdite o danni che possano essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia degli ufficiali radiotelegrafisti od omissione dei controlli previsti a carico del comando nave.

L'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone solo nel caso in cui avarie sopravvenute agli impianti non venissero eliminate dal concessionario come previsto dal primo comma dell'art. 1.

Art. 10.

In caso di disarmo oppure di sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale radiotelegrafista di ruolo del concessionario, questi, a mezzo di tale personale, dovrà provvedere a dare in consegna l'impianto radioelettrico al comando della nave od a chi per esso, redigendo apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dalle parti interessate.

In caso di disarmo della nave i canoni di esercizio e manutenzione verranno corrisposti integralmente per il mese in corso e saranno ridotti al 10% per tutta la durata del disarmo.

La riduzione di cui sopra sarà accordata a condizione che l'armatore informi il concessionario della data dell'avvenuto disarmo, documentando lo stesso entro tre mesi con il certificato rilasciato dall'autorità marittima.

Art. 11.

Qualora l'armatore ottenga dalle competenti autorità l'autorizzazione al suggellamento della stazione R.T. e mantenga la nave in armamento con la sola stazione radiotelefonica, il presente contratto *A*/RT sarà sostituito a tutti gli effetti dal contratto *A*/RTF.

Art. 12.

Qualora l'armatore intenda installare apparati non compresi nelle tabelle 1 e 2 allegate saranno applicati canoni e tariffe previsti nelle tabelle 1 e 2 allegate al contratto *A*/RTF, ferme restando le prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 13.

Il contratto avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data in cui il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli impianti di proprietà dell'armatore prendendone regolare consegna.

Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni se non sarà disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 14.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione del contratto saranno deferite al giudizio di una commissione arbitrale composta da cinque membri, di cui:

un membro designato dalla Confitarma;
un membro designato dalla Fedarlinea;
un membro designato dalla concessionaria S.I.R.M.;
un membro designato dalla concessionaria Telemar;
un presidente designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico dell'armatore e del concessionario in pari misura.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

TABELLA 1

CONTRATTO «*A*/RT»

Spese di impianto da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore all'atto dell'installazione a bordo delle navi passeggeri e da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati		Importi
1) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna fino a 150 W completo di alimentatore	L.	2.404.000
2) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna superiore a 150 W completo di alimentatore	»	2.404.000
3) Trasmettitore RT per onde corte completo di alimentatore	»	3.037.000
4) Trasmettitore RT/RTF per onde medie e corte completo di alimentatore	»	3.479.000
5) Trasmettitore RT/RTF per onde corte completo di alimentatore	»	3.163.000
6) Trasmettitore RT di riserva completo di alimentatore	»	2.277.000
7) Ricevitore RT universale principale	»	1.771.000
8) Ricevitore RT universale di riserva	»	1.771.000
9) Ricevitore RT di autoallarme	»	1.645.000
10) Ricevitore a frequenza fissa	»	345.000
11) Manipolatore automatico RT	»	380.000
12) Radiogoniometro	»	2.530.000
13) Ricetrasmettitore portatile per lance di salvataggio		—
14) Ricetrasmettitore fisso per lance di salvataggio	»	3.796.000
15) Sistema telex (correttore di errori e telescrivente)	»	1.582.000
16) Sistema SATCOM	»	4.428.000

Le spese di impianto sopra indicate si riferiscono alla prima installazione di ciascun apparato. Qualora invece si proceda alla sostituzione di un apparato con altro di uguali caratteristiche tecniche e sia possibile utilizzare l'impianto e gli accessori preesistenti (esempio: antenne, cavi di alimentazione, collegamenti di massa, ecc.) le suddette spese di impianto saranno ridotte del 40%.

Dalle spese di impianto sopra elencate sono esclusi tutti i lavori di carpenteria in legno, ferro, stesura e sistemazione cavi. Sono altresì esclusi i tempi e le spese di locomozione e trasferta dei tecnici.

Sono invece a carico del concessionario le prove in mare limitatamente alle nuove costruzioni e nella misura massima di 12 ore.

CONTRATTO «*A*/RT»

Modalità di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1

Le spese di impianto di cui alla tabella 1 sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche), in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Le spese di impianto così rivalutate saranno arrotondate alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara determinata assumendo come base di raffronto il valore del «carico salariale medio orario» dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione.

Il concessionario, non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione, dovrà dare comunicazione degli indici di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione delle nuove spese d'impianto con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

TABELLA 2

CONTRATTO «*A*/RT»

Canone annuo di esercizio e manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore installati su navi passeggeri e da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati	Canone annuo di esercizio e manutenzione
1) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna fino a 150 W completo di alimentatore	L. 1.198.000
2) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna superiore a 150 W completo di alimentatore	» 2.350.000
3) Trasmettitore RT per onde corte completo di alimentatore	L. 2.441.000
4) Trasmettitore RT/RTF per onde medie e corte completo di alimentatore	» 3.638.000
5) Trasmettitore RT/RTF per onde corte completo di alimentatore	» 3.000.000
6) Trasmettitore RT di riserva completo di alimentatore	» 497.000
7) Ricevitore RT universale principale	» 1.153.000
8) Ricevitore RT universale di riserva	» 1.153.000
9) Ricevitore RT di autoallarme	» 972.000
10) Ricevitore a frequenza fissa	» 353.000
11) Manipolatore automatico RT	» 45.000
12) Radiogoniometro	» 881.000
13) Ricetrasmettitore portatile per lance di salvataggio	» 407.000
14) Ricetrasmettitore fisso per lance di salvataggio	» 588.000
15) Sistema telex (correttore di errori e telescrivente)	» 1.581.000
16) Sistema SATCOM	» 5.268.000

CONTRATTO «*A*/RT»

Modalità di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2

I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987: l'80% (ottanta per cento) di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1° gennaio 1988.

I canoni, così rivalutati, saranno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Analogo procedimento sarà adottato dal concessionario a gennaio di ciascun anno sempre con riferimento al valore del «carico salariale medio orario» dell'anno precedente.

Il concessionario — non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione — dovrà dare comunicazione degli indici di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione dei nuovi canoni con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO TIPO *B*/RT

regolante i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi passeggeri e da carico con apparati radioelettrici di proprietà del concessionario.

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, a dare in noleggio, installare a bordo della nave, esercire e mantenere in stato di buon funzionamento gli apparati radioelettrici di sua proprietà elencati nella tabella allegata.

All'atto dell'installazione gli apparati dovranno soddisfare alle prescrizioni delle convenzioni radiotelegrafiche internazionali e dei relativi regolamenti e a tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti o che potranno essere in seguito emanati tanto dall'Amministrazione italiana quanto dalle amministrazioni dei Paesi nei cui porti approda o potrà approdare la nave dell'armatore, in quanto siano obbligatori per le navi italiane, fermo restando quanto disposto dal seguente art. 3, lettera *c)*.

b) La stazione radioelettrica sarà corredata, a cura del concessionario, dell'orologio con lancetta dei secondi, della lavagna, delle monografie e degli schemi degli apparati radioelettrici in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Art. 2.

a) L'armatore si impegna a fornire, in coformità con le prescrizioni e le norme vigenti e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari per l'installazione degli apparati e adatti al loro funzionamento.

L'armatore, secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fornirà inoltre alla stazione radioelettrica l'energia elettrica a tensione praticamente costante, nonché il relativo interruttore principale. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'antenna di emergenza e per i materiali di riserva, nonché quanto occorra per il sostegno e la manovra delle antenne, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, gli estintori, adatti cassoni per gli accumulatori e lo zoccolo su cui viene montato il piedistallo del telaio del radiogoniometro.

Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione alla coda dell'antenna. A mezzo del comando di bordo ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e la pulizia dei locali della stazione radioelettrica e del telaio o piedistallo del radiogoniometro.

b) L'armatore provvederà inoltre a propria cura e spesa ad eseguire i lavori di carpenteria, cablaggio e a quant'altro necessario per consentire al concessionario di provvedere all'installazione degli apparati.

c) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

Art. 3.

a) Il concessionario consegnerà a proprie spese in uno dei porti in cui ha sede un suo ufficio gli apparati da installare.

b) Qualora la nave oggetto del contratto sia stata dall'armatore acquistata da altro armatore italiano e sia già munita di stazione radioelettrica di proprietà del concessionario, questi non potrà richiedere all'armatore, nuovo acquirente, i contributi iniziali di cui al successivo art. 4, lettera *c)*.

c) In relazione a quanto stabilito alla lettera *a)* dell'art. 1, il concessionario assume l'obbligo di apportare modifiche agli apparati oggetto del contratto, quando fosse necessario, per renderli atti a soddisfare agli eventuali nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali e nazionali in detto articolo menzionati.

Qualora in ciascun anno le spese inerenti a dette modifiche superino l'importo di L. 1.000.000, la differenza andrà ripartita per il 60% a carico del concessionario e per il 40% a carico dell'armatore.

Ove i nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali approvati in sede nazionale, e citati alla lettera *a)* dell'art. 1, rendessero invece necessaria la sostituzione totale di uno o più apparecchi oggetto del contratto con altri rispondenti alle nuove norme, tale sostituzione sarà considerata nuova installazione a tutti gli effetti e l'armatore corrisponderà per essa il contributo di primo impianto ed il canone previsti dalla tabella allegata.

La tabella sarà integrata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con apposito decreto per eventuali nuovi tipi di apparati di telecomunicazione, previo accordo fra le associazioni armatoriali ed i concessionari per la definizione del canone e del contributo di primo impianto.

d) Il concessionario provvederà a proprie spese alla manutenzione e alle necessarie ispezioni tecniche degli impianti radioelettrici sia in Italia sia all'estero e ad eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza, restando a carico dell'armatore i soli costi e tempi di viaggio e di trasferta, qualora l'intervento sia eseguito in un porto non sede di ufficio del concessionario o delle ditte ad esso collegate.

e) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico e la fornitura di apparati rispondenti a quanto previsto dalla lettera *a)* dell'art. 1 e dalla lettera *c)* del presente articolo.

f) Il concessionario si obbliga a riparare o sostituire a proprie spese nel minor tempo possibile gli apparati in avaria, salvo quanto disposto al successivo art. 8.

Art. 4.

a) L'imbarco degli apparati radioelettrici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione radioelettrica saranno effettuati a cura e rischio del concessionario e spese a carico dell'armatore.

In caso di sbarco degli apparati radioelettrici, l'armatore provvederà a sue spese alla loro consegna sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparati dovesse eseguirsi in porti diversi da quelli citati alla lettera *a)* dell'art. 3, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i contributi iniziali di primo impianto (una tantum) ed i canoni annui di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nella tabella allegata a far data dal giorno del collaudo, ovvero, per il caso di trasferimento della gestione del servizio da un concessionario all'altro, dalla data del giorno in cui il nuovo concessionario avrà preso in consegna gli impianti sottoscrivendo il relativo verbale.

I canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

I canoni di noleggio, esercizio e manutenzione, specificati nell'allegata tabella, saranno ridotti del 28% del loro ammontare per ciascun apparato trascorsi 10 (dieci) anni di pagamento dei canoni corrisposti continuativamente al concessionario anche in dipendenza di precedenti contratti per gli stessi apparati ed anche se trasferiti su altra nave dello stesso armatore.

I periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati, agli effetti dell'accennata riduzione del canone annuo, saranno computati per un quarto della loro durata.

d) I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nell'allegata tabella sono soggetti a revisione annuale secondo le modalità di adeguamento riportate di seguito alla citata tabella.

e) In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore, decorrerà, trascorsi trenta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi apparati, informandone il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di risoluzione del contratto per morosità, l'armatore non potrà stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito precedente.

f) Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare la durata stabilita del contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento del relativo contratto.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed i cui apparati siano installati da almeno cinque anni.

Nel caso in cui gli apparati siano stati installati per un periodo inferiore ai cinque anni, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario l'indennizzo previsto al primo capoverso della presente lettera *f)*. A tale effetto, i periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati saranno computati per un quarto della loro durata.

g) Se al termine del contratto la nave fosse ancora in viaggio, il contratto resterà in vigore fino al giorno in cui saranno sbarcati gli apparati a termine del presente art. 4, lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

a) Il personale radiotelegrafista è posto, in quanto membro dell'equipaggio, sotto l'autorità del comandante della nave, fermi restando i doveri relativi all'osservanza delle norme nazionali ed internazionali che regolano i servizi radioelettrici di bordo sia in ordine all'esercizio delle telecomunicazioni che alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per l'assolvimento dei doveri sopra citati il personale radiotelegrafista dovrà attenersi anche alle disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo allo scopo emanate dal concessionario responsabile dell'esercizio della stazione radioelettrica di bordo.

b) Il personale radiotelegrafista deve appartenere al ruolo del concessionario o essere iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e n. 900.

Il rapporto di lavoro del personale radiotelegrafista del ruolo è regolato dal contratto di lavoro con il concessionario, fermi restando gli obblighi che derivano dal contratto di imbarco.

Il concessionario si impegna:

1) a non portare modifiche nel regime contrattuale, normativo ed economico del personale radiotelegrafista del proprio ruolo se non d'accordo con le confederazioni armatoriali interessate;

2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale con detto personale, senza preventive intese con le predette confederazioni armatoriali.

c) Le spese per l'eventuale rimpiazzo dell'ufficiale R.T. di ruolo per malattia, infortunio, diserzioni e simili saranno a carico del concessionario.

All'atto dell'imbarco il concessionario indicherà all'armatore le spettanze dovute all'ufficiale radiotelegrafista da esso fornito.

Su richiesta dell'armatore, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'imbarco, il concessionario dovrà segnalare, purché disponibile, il nominativo del radiotelegrafista libero iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

Art. 6.

a) Per la condotta delle stazioni radioelettriche delle navi da passeggeri l'armatore dovrà utilizzare il personale radiotelegrafista di ruolo del concessionario o, quando esso non sia disponibile, soltanto il personale radiotelegrafista libero segnalato dal concessionario e iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

b) Per la condotta delle stazioni radioelettriche delle navi da carico, il concessionario fornirà il personale radiotelegrafista di ruolo eventualmente eccedente rispetto al fabbisogno per le navi passeggeri. Qualora non vi fosse eccedenza, l'armatore potrà utilizzare il personale radiotelegrafista libero segnalato dal concessionario e iscritto nell'elenco previsto dall'art. 13 degli atti di concessione.

c) L'armatore è tenuto a comunicare al concessionario tutti i movimenti del personale radiotelegrafista che si avvicenda per la condotta della stazione radioelettrica.

Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti di ruolo del concessionario avranno dall'armatore il trattamento economico e normativo previsti dal contratto nazionale di lavoro per gli ufficiali R.T. di ruolo.

L'armatore, oltre alle competenze ed agli oneri di cui al precedente comma, sarà tenuto a versare al concessionario per ogni giornata di imbarco un contributo forfettario a copertura degli oneri tutti diretti ed indiretti che gravano sul concessionario per il predetto personale radiotelegrafista di ruolo.

d) Per il personale radiotelegrafista libero l'armatore sarà parimenti tenuto a corrispondere al concessionario un contributo forfettario giornaliero a copertura degli oneri che gravano sul concessionario per il predetto personale radiotelegrafista libero.

A tale scopo il concessionario comunicherà annualmente alle confederazioni armatoriali interessate la misura del contributo forfettario sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente.

In caso di contestazione dei dati esposti e dei criteri seguiti nel computo del predetto contributo sarà decisivo il parere espresso dalla commissione di cui all'art. 14.

L'armatore avrà cura di verificare, a mezzo del comandante della nave, che gli ufficiali R.T. rispettino i regolamenti di bordo e l'orario di servizio previsto dalle norme nazionali ed internazionali in relazione alla categoria della nave.

e) In caso di disarmo di qualunque durata o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni il personale radiotelegrafista di ruolo che si trovi imbarcato potrà essere sbarcato dall'armatore che è tenuto ad informare il concessionario. Qualora ne venisse richiesto il reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni l'armatore dovrà mantenerlo in ruolo equipaggio, sostenendone gli oneri relativi.

Se lo sbarco del personale di ruolo del concessionario avviene a richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a quindici giorni o per disarmo saranno a carico dell'armatore le spese per il ritorno in sede.

Nei casi sopraindicati, esclusi il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto saranno ugualmente a carico dell'armatore.

Art. 7.

a) Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del comando della nave il servizio radioelettrico di bordo per comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

Il concessionario provvederà a sue spese a tutto quanto è necessario per gli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'esercizio della stazione radioelettrica di bordo nonché alla fornitura degli stampati e delle pubblicazioni che resteranno di sua proprietà. Provvederà altresì a dare le disposizioni di servizio necessarie alla corretta gestione della stazione radio in accordo con le norme nazionali ed internazionali.

L'armatore si impegna a non svolgere né fare svolgere sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

b) L'armatore deve disporre affinché ogni comando nave provveda ad inviare mensilmente alla sede del concessionario gli importi relativi alle tasse radioelettriche incassate a bordo dall'ufficiale R.T., nonché tutta la documentazione concernente la contabilità traffico del mese.

L'armatore dovrà provvedere al pagamento degli importi addebitati per tasse radioelettriche non versate direttamente all'ufficiale R.T entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dal concessionario.

L'inosservanza della condizione di pagamento indicata dà diritto al concessionario di procedere all'addebito e relativa fatturazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento nonché di procedere alla sospensione del servizio ed alla risoluzione del contratto, fermo restando il divieto di stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito precedente.

c) L'armatore deve, infine, assicurare che ogni comando nave provveda a rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere amministrativo e contabile che il concessionario, direttamente o su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riterrà necessario impartire agli ufficiali R.T in materia di gestione del traffico radioelettrico.

A parziale copertura dei maggiori oneri derivanti all'armatore per il funzionamento del servizio di corrispondenza pubblica sulle navi da passeggeri, il concessionario riconoscerà per ogni nave di tale tipo ed esclusivamente per il traffico effettuato per conto passeggeri un abbuono pari al 60% dei proventi delle tasse radiotelegrafiche e radiotelefoniche di bordo al netto delle quote dovute allo Stato.

Art. 8.

Gli apparati forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore si impegna a far trascrivere le dovute annotazioni di quanto succede sui documenti ufficiali di bordo.

Saranno a carico dell'armatore le spese delle riparazioni che eventualmente si rendessero necessarie agli apparati radioelettrici per avarie derivanti da eventi imputabili a fatto o colpa dell'armatore e dei suoi dipendenti o da dolo dell'equipaggio.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni degli apparati radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale marconista quando esso appartenga al ruolo del concessionario.

Art. 9.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione in uso nella stazione radioelettrica di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da causa di forza maggiore.

Art. 10.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia del marconista, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati secondo quanto è stabilito alla lettera *f)* dell'art. 3.

Art. 11.

a) All'atto dello sbarco del personale marconista per disarmo oppure per sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale marconista, questo dovrà in contraddittorio con il comando di bordo provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione radioelettrica.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Le operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure la rimozione degli stessi e la riapertura dei locali della stazione radioelettrica, dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

b) In caso di disarmo della nave, documentato con il relativo certificato rilasciato dall'autorità marittima, i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nell'allegata tabella verranno corrisposti integralmente durante il primo mese e saranno ridotti al 50% durante il secondo mese, ed al 25 % durante il periodo successivo di disarmo.

Parimenti, in caso di suggellamento temporaneo della stazione R.T o di singoli apparati per qualunque motivo richiesto dall'armatore su deroga concessa dal Ministero della marina mercantile, i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati non utilizzati verranno corrisposti integralmente durante il primo mese e saranno ridotti al 50% durante il secondo mese ed al 25% durante il periodo successivo.

Art. 12.

Qualora l'armatore intenda installare apparati non compresi nella tabella allegata saranno applicati i canoni ed i contributi di primo impianto previsti nella tabella allegata al contratto *B*/RTF ferme restando le prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 13.

Il contratto avrà la durata di dieci anni decorrenti dalla data del collaudo degli apparati.

Agli effetti della durata decennale del contratto di noleggio, esercizio e manutenzione, i periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati verranno computati per un quarto della loro durata.

Trascorsa la durata decennale, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della sua scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 14.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione del contratto saranno deferite al giudizio di una commissione arbitrale composta da cinque membri, di cui:

un membro designato dalla Confitarma;

un membro designato dalla Fedarlinea;

un membro designato dalla concessionaria S.I.R.M.;

un membro designato dalla concessionaria Telemar;

un presidente designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle poste e deelle telecomunicazioni.

Art. 15.

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico del concessionario.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO «*B*/RT»

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri sia su navi da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione
1) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna fino a 150 W completo di alimentatore	L. 3.593.000	L. 6.463.000
2) Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna superiore a 150 W completo di alimentatore	» 6.683.000	» 12.136.000
3) Trasmettitore RT per onde corte completo di alimentatore	» 7.415.000	» 13.289.000
4) Trasmettitore RT/RTF per onde medie e corte completo di alimentatore	» 9.551.000	» 17.386.000
5) Trasmettitore RT/RTF per onde corte completo di alimentatore.	» 8.483.000	» 15.279.000
6) Trasmettitore RT di riserva completo di alimentatore	» 2.220.000	» 4.136.000
7) Ricevitore RT universale principale	» 2.151.000	» 4.316.000
8) Ricevitore RT universale di riserva	» 2.151.000	» 4.316.000
9) Ricevitore RT di autoallarme .	» 2.472.000	» 4.610.000
10) Manipolatore automatico RT. .	L. 297.000	L. 475.000
11) Radiogoniometro.	» 4.188.000	» 7.051.000
12) Ricetrasmettitore portatile per lance di salvataggio	Gli apparati vengono ceduti solo per vendita. Il canone di esercizio e manutenzione è indicato nella «Tabella canoni» allegata al contratto previsto per apparati di proprietà dell'armatore.	
13) Ricetrasmettitore fisso per lance di salvataggio.		
14) Sistema telex (correttore di errori e telescrivente)	» 4.268.000	» 6.533.000
15) Sistema SATCOM	» 16.006.000	» 31.611.000

CONTRATTO «*B*/RT»

Modalità di adeguamento del «contributo iniziale di primo impianto» e del «canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione» da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri che da carico (dal 1° gennaio 1987).

I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto nella misura del 100% e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione nella misura dell'80% a decorrere dal 1° gennaio 1988.

I contributi di primo impianto ed i canoni, così aggiornati, saranno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata assumendo come base di raffronto il valore del «carico salariale medio orario» dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione.

Il concessionario, non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione, dovrà dare comunicazione degli indici di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione dei nuovi contributi e canoni con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO TIPO *A* RTF

regolante i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi passeggeri e da carico con apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore.

Art. 1.

Il concessionario assume l'impegno, per la durata del contratto, di assicurare l'esercizio, la manutenzione ed il buon funzionamento della stazione radioelettrica di bordo secondo le disposizioni tecniche ed amministrative previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per esercizio si intende l'insieme degli adempimenti demandati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al concessionario per il corretto e completo svolgimento del servizio di telecomunicazioni da e per la stazione radioelettrica di bordo.

Gli apparati oggetto del presente contratto tipo, di proprietà dell'armatore, saranno elencati in calce agli specifici contratti.

L'assunzione dell'impegno da parte del concessionario è subordinata:

1) all'accertamento che gli apparati siano omologati e consentiti;
2) alla verifica che il loro tipo corrisponda a quelli in uso allo scopo di assicurare il rifornimento di parti di ricambio;
3) all'installazione degli apparati da parte del concessionario ad eccezione di quelli acquistati all'estero in uno con la nave;
4) all'esito positivo del collaudo governativo, limitatamente agli apparati delle navi acquistate all'estero.

Il concessionario si impegna nel corso del contratto e previa stipulazione di debiti accordi economici con l'armatore ad effettuare quelle modifiche ed eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni delle normative nazionali ed internazionali o che fossero richieste dall'armatore.

Art. 2.

L'armatore si impegna a predisporre d'intesa con il concessionario quanto necessario ad una idonea sistemazione degli apparati costituenti la stazione radioelettrica in conformità con le prescrizioni e le normative vigenti.

L'armatore si impegna a provvedere a propria cura e spese ad eseguire i lavori di carpenteria e cablaggio, all'alimentazione elettrica della stazione ed a quant'altro necessario al corretto funzionamento degli apparati.

L'armatore si impegna ad eseguire a sua cura e spese quegli eventuali lavori che saranno necessari per l'eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari elettrici di bordo.

Art. 3.

Per le navi in costruzione, il concessionario effettuerà l'installazione degli apparati radioelettrici di bordo alle condizioni economiche specificate nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente contratto. Altrettanto dicasi per l'installazione di eventuali nuovi apparati su navi già in esercizio.

Il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli apparati radioelettrici di bordo alle condizioni economiche specificate nell'allegata tabella 2 che fa parte integrante del presente contratto.

Le tabelle 1 e 2 potranno essere integrate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con apposito decreto per eventuali nuovi tipi di apparati di telecomunicazione, previo accordo tra le associazioni armatoriali ed i concessionari per la definizione del canone e delle spese di impianto.

Il concessionario, nel periodo di validità del contratto, provvederà a propria cura e spese e con la propria organizzazione di assistenza in Italia:

1) ai sopralluoghi tecnici per la verifica dell'efficienza degli impianti;
2) alla fornitura in sostituzione dei seguenti materiali che si dimostrassero difettosi o in avaria per normale consumo od usura ed utilizzati dai tecnici dell'organizzazione di assistenza tecnica del concessionario:

resistori;
potenziometri;
condensatori;
induttanze;
diodi e transistori di bassa potenza;
fusibili;
spazzole per macchine rotanti;
quarzi;
tubi elettronici;
acqua distillata e soluzione elettrolitica per batterie di accumulatori al Pb;
antenne filari e relativi isolatori interni ed esterni;
capsule microfoniche e telefoniche;
lampadine spia;

3) alla fornitura della mano d'opera per gli interventi tecnici — compresa l'assistenza tecnica del concessionario alle ispezioni governative — effettuati nel limite complessivo di due ore per intervento con un massimo di due interventi per ogni anno.

Sono esclusi i tempi e le spese di locomozione per gli interventi nei porti sede di stazioni di assistenza del concessionario, nonché i tempi di viaggio e le spese di trasferta per i porti non sede di stazioni di assistenza del concessionario.

Il concessionario, nel periodo di validità del contratto, provvederà a propria cura e spese e con la propria organizzazione all'estero a tutti gli adempimenti di cui al quarto comma, punti 1), 2) e 3), del presente articolo. Per quanto riguarda la mano d'opera prestata nelle stazioni di assistenza del concessionario all'estero, la stessa sarà a carico del concessionario entro i limiti delle tariffe praticate dal concessionario in Italia, mentre l'eventuale maggiore costo sarà addebitato all'armatore.

Le prestazioni e le forniture eccedenti quanto previsto al quarto comma, punti 1), 2) e 3), del presente articolo sono a carico dell'armatore.

Non è di competenza del concessionario l'esecuzione di lavori di carpenteria e degli impianti elettrici.

Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la continuità del servizio radioelettrico.

Art. 4.

L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i canoni annui di esercizio e manutenzione specificati nell'allegata tabella 2 e ciò a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti.

Detti canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in due rate semestrali anticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Le spese di impianto ed i canoni di esercizio e manutenzione specificati nelle allegate tabelle 1 e 2 sono soggetti a revisione annuale secondo le modalità di adeguamento riportate di seguito alle rispettive tabelle.

In caso di ritardato pagamento delle rate di canone da parte dell'armatore, decorrerà, trascorsi sessanta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai novanta giorni, il concessionario si riserva il diritto di sospendere il servizio e di risolvere il contratto, informandone il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di risoluzione del contratto per morosità, l'armatore non potrà stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di avere soddisfatto il debito precedente.

Nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dall'armatore al concessionario nel caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita o per demolizione della nave.

Art. 5.

L'armatore, e per esso il comandante della nave, sono responsabili del rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano i servizi radioelettrici di bordo sia in ordine all'esercizio delle telecomunicazioni che alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per l'assolvimento dei doveri sopra citati, il comando di bordo dòvrà attenersi anche alle disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo allo scopo emanate dal concessionario.

Art. 6.

Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del comando di nave il servizio radioelettrico di bordo per comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

Il concessionario provvederà a sue spese a tutto quanto è necessario per gli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'esercizio della stazione radioelettrica di bordo nonché alla fornitura degli stampati che resteranno di sua proprietà.

Provvederà altresì a dare le disposizioni di servizio necessarie alla corretta gestione della stazione radio in accordo con le norme nazionali ed internazionali.

L'armatore si impegna a non svolgere né fare svolgere sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore dovrà provvedere al pagamento degli importi addebitati per tasse radioelettriche entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dal concessionario.

L'inosservanza della condizione di pagamento indicata dà diritto al concessionario di procedere all'addebito e relativa fatturazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento nonché di procedere alla sospensione del servizio ed alla risoluzione del contratto, fermo restando il divieto di stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro Concessionariò prima di aver soddisfatto il debito precedente.

L'armatore deve, infine, assicurare che ogni comando nave provveda a rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere amministrativo e contabile che il concessionario, direttamente o su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riterrà necessario impartire per la gestione del traffico radioelettrico.

Art. 7.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste, perdite o danni che possano essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti per omissioni dei controlli previsti a carico del comando nave. L'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone solo nel caso in cui le avarie sopravvenute agli impianti non venissero eliminate dal concessionario come previsto dal primo comma dell'art. 1.

Art. 8.

In caso di disarmo della nave i canoni di esercizio e manutenzione verranno corrisposti integralmente per il mese in corso e saranno ridotti al 25% per il periodo successivo.

La riduzione di cui sopra sarà accordata a condizione che l'armatore informi il concessionario alla data dell'avvenuto disarmo, documentando lo stesso entro tre mesi con il certificato rilasciato dall'autorità marittima.

Art. 9.

Qualora l'armatore intenda installare apparati non compresi nelle tabelle 1 e 2 allegate saranno applicati canoni e tariffe previsti nelle tabelle 1 e 2 allegate al contratto *A*/RT, ferme restando le prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 10.

Per le imbarcazioni la cui stazione radioelettrica RTF è costituita dal solo ricetrasmettitore in VHF, il relativo canone indicato nella allegata tabella 2 sarà ridotto al 60% restando escluse le prestazioni di cui al quarto comma, punti 1), 2) e 3), e quinto comma dell'art. 3 del presente contratto, prestazioni che resteranno pertanto a carico dell'armatore.

Il canone annuo ridotto nella misura sopra riportata sarà addebitato all'armatore in unica soluzione entro il primo trimestre di ciascun anno e non si terrà conto delle riduzioni previste dall'art. 8 del presente contratto.

Art. 11.

Il contratto avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data in cui il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli impianti di proprietà dell'armatore prendendone regolare consegna.

Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni se non sarà disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 12.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione del contratto saranno deferite al giudizio di una commissione arbitrale composta da cinque membri, di cui:

un membro designato dalla Confitarma;
un membro designato dalla Fedarlinea;
un membro designato dalla concessionaria S.I.R.M.;
un membro designato dalla concessionaria Telemar;
un presidente designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico dell'armatore e del concessionario in pari misura.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

TABELLA 1

CONTRATTO «*A*/RTF»

Spese di impianto da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore all'atto dell'installazione a bordo delle navi passeggeri e da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati	Importi
1) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte	L. 1.035.000
2) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte e corte: simplex	» 1.438.000

Classi di apparati		Importi
3) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte e corte: duplex	L.	1.725.000
4) Ricetrasmettitore in SSB oltre 400 W in onde medio-corte e corte: simplex	»	1.438.000
5) Ricetrasmettitore in SSB oltre 400 W in onde medio-corte e corte: duplex	»	1.725.000
6) Apparato portatile per lance	»	—
7) Ricetrasmettitore VHF portatile	»	—
8) Ricetrasmettitore VHF simplex	»	460.000
9) Ricetrasmettitore VHF duplex	»	690.000
10) Comando a distanza per VHF	»	173.000
11) Ricevitore a frequenza fissa	»	345.000
12) Radiogoniometro	»	2.530.000

Le spese di impianto sopra indicate si riferiscono alla prima installazione di ciascun apparato. Qualora invece si proceda alla sostituzione di un apparato con altro di uguali caratteristiche tecniche e sia possibile utilizzare l'impianto e gli accessori preesistenti (esempio. antenne, cavi di alimentazione, collegamenti di massa, ecc.) le suddette spese di impianto saranno ridotte del 40%.

Dalle spese di impianto sopra elencate sono esclusi tutti i lavori di carpenteria in legno, ferro, stesura e sistemazione cavi. Sono altresì esclusi i tempi e le spese di locomozione e trasferta dei tecnici nonché le eventuali prove in mare.

CONTRATTO «*A*/RTF»

Modalità di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1

Le spese di impianto di cui alla tabella 1 sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche), in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Le spese di impianto così rivalutate saranno arrotondate alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata assumendo come base di raffronto il valore del «carico salariale medio orario» dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione.

Il concessionario — non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione — dovrà dare comunicazione degli indici di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione delle nuove spese d'impianto con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

———

TABELLA 2

CONTRATTO «*A*/RTF»

Canone annuo di esercizio e manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore installati su navi passeggeri e da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati		Canone annuo di esercizio e manutenzione
1) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte	L.	864.000
2) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte e corte	»	1.475.000
3) Ricetrasmettitore in SSB oltre 400 W in onde medio-corte e corte	»	1.791.000
4) Apparato portatile per lance	»	407.000
5) Ricetrasmettitore VHF portatile	»	169.000
6) Ricetrasmettitore VHF simplex	»	295.000
7) Ricetrasmettitore VHF duplex	»	400.000
8) Per ogni comando a distanza per VHF	»	105.000
9) Ricevitore a frequenza fissa	»	353.000
10) Radiogoniometro	»	881.000

CONTRATTO «*A*/RTF»

Modalità di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2

I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987: l'80% (ottanta per cento) di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1° gennaio 1988.

I canoni di esercizio e manutenzione, così rivalutati, saranno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Analogo procedimento sarà adottato dal concessionario a gennaio di ciascun anno con riferimento al valore del «carico salariale medio orario» in vigore a gennaio dell'anno precedente.

Il concessionario — non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione — dovrà dare comunicazione degli indici

di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione dei nuovi canoni con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti, avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO TIPO *B*/RTF

regolante i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi passeggeri e da carico dotate di stazione radioelettrica di proprietà del concessionario.

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, a dare in noleggio, installare a bordo della nave, esercire e mantenere in stato di buon funzionamento gli apparati di sua proprietà costituenti la stazione radioelettrica ed elencati nella tabella allegata.

All'atto dell'installazione la stazione R.T.F. dovrà soddisfare alle prescrizioni nazionali ed internazionali ed ai relativi regolamenti e norme tecniche vigenti o che potranno essere in seguito emanati, fermo restando quanto disposto dal seguente art. 3, lettera *c)*.

b) La stazione radioelettrica sara corredata, a cura del concessionario, dell'orologio con lancetta dei secondi, della lavagna, delle monografie e degli schemi degli apparati radioelettrici in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Art. 2.

a) L'armatore si impegna a fornire, in coformità con le prescrizioni e le norme vigenti e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari per l'installazione degli apparati e adatti al loro funzionamento.

L'armatore, secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fornirà alla stazione radioelettrica l'energia elettrica a tensione praticamente costante, l'interruttore principale, le batterie di accumulatori ed il relativo sistema di carica, nonché quanto occorre per il sostegno e la manovra delle antenne, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione normale e di riserva, le lampade portatili, gli estintori, adatti cassoni per gli accumulatori e provvederà alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dall'alta tensione alla base dell'antenna.

b) L'armatore provvederà inoltre a propria cura e spese ad eseguire i lavori di carpenteria, cablaggio ed a quant'altro necessario per consentire al concessionario di provvedere all'installazione degli apparati radioelettrici.

c) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

Art. 3.

a) Il concessionario consegnerà a proprie spese in uno dei porti in cui ha sede un suo ufficio gli apparati da installare.

b) Qualora la nave oggetto del contratto sia stata dall'armatore acquistata da altro armatore italiano e sia già munita di stazione radioelettrica di proprietà del concessinario, questi non potrà richiedere all'armatore, nuovo acquirente, i contributi iniziali di cui al successivo art. 4, lettera *c)*.

c) In relazione a quanto stabilito alla lettera *a)* dell'art. 1, il concessionario assume l'obbligo di apportare modifiche agli apparati oggetto del contratto, quando fosse necessario, per renderli atti a soddisfare agli eventuali nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali e nazionali in detto articolo menzionati.

Qualora in ciascun anno le spese inerenti a dette modifiche superino l'importo di L. 500.000, la differenza andrà ripartita per il 60% a carico del concessionario e per il 40% a carico dell'armatore.

Ove i nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali approvati in sede nazionale, e citati alla lettera *a)* dell'art. 1, rendessero invece necessaria la sostituzione totale di uno o più apparati oggetto del contratto con altri rispondenti alle nuove norme, tale sostituzione sarà considerata nuova installazione a tutti gli effetti e l'armatore corrisponderà per essa il contributo di primo impianto ed il canone previsti dalla tabella allegata.

La tabella sarà integrata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con apposito decreto per eventuali nuovi tipi di apparati di telecomunicazione, previo accordo fra le associazioni armatoriali ed i concessionari per la definizione del canone e del contributo di primo impianto.

d) Il concessionario provvederà a proprie spese alla manutenzione e alle necessarie ispezioni tecniche degli impianti radioelettrici sia in Italia sia all'estero e ad eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza, restando a carico dell'armatore i soli costi e tempi di viaggio e di trasferta, qualora l'intervento sia eseguito in un porto non sede di stazione di assistenza del concessionario, o all'estero delle ditte ad esso collegate.

e) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico e la fornitura di apparati rispondenti a quanto previsto dalla lettera *a)* dell'art. 1 e dalla lettera *c)* del presente articolo.

Art. 4.

a) L'imbarco degli apparati radioelettrici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione radioelettrica saranno effettuati a cura e rischio del concessionario e spese a carico dell'armatore.

In caso di sbarco degli apparati radioelettrici, l'armatore provvederà a sue spese alla loro consegna sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparati dovesse eseguirsi in porti diversi da quelli citati alla lettera *a)* dell'art. 3, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa e quelle di viaggio e di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i contributi iniziali di primo impianto (una tantum) ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nella tabella allegata a far data dal giorno del collaudo, ovvero, per il caso di trasferimento della gestione del servizio da un concessionario all'altro, dal giorno in cui il nuovo concessionario avrà preso in consegna gli impianti sottoscrivendo il relativo verbale.

I canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in due rate semestrali anticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I canoni di noleggio, esercizio e manutenzione, specificati nell'allegata tabella saranno ridotti del 28% del loro ammontare per ciascun apparato trascorsi 10 anni di pagamento dei canoni corrisposti continuativamente al concessionario anche in dipendenza di precedenti contratti per gli stessi apparati e anche se trasferiti su altra nave dello stesso armatore.

I periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati, agli effetti dell'accennata riduzione del canone annuo, saranno computati per un quarto della loro durata.

d) I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nell'allegata tabella, sono soggetti a revisione annuale secondo le modalità di adeguamento riportate di seguito alla citata tabella.

e) In caso di ritardato pagamento delle rate semestrali di canone da parte dell'armatore, decorrerà, trascorsi trenta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai novanta giorni, il concessionario si riserva il diritto di risolvere il contratto, ritirando dal bordo i suoi apparati, e di sospendere il servizio, informando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di risoluzione del contratto per morosità, l'armatore non potrà stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito precedente.

f) Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare la durata stabilita del contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento del relativo contratto.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed i cui apparati siano installati da almeno cinque anni.

Nel caso in cui gli apparati siano stati installati per un periodo inferiore ai cinque anni, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario l'indennizzo previsto al 1° capoverso della presente lettera *f)*. A tale effetto, i periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati saranno computati per un quarto della loro durata.

g) Se al termine del contratto la nave fosse ancora in viaggio, il contratto resterà in vigore fino al giorno in cui saranno sbarcati gli apparati ai termini del presente art. 4, lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

L'armatore e per esso il comandande della nave sono responsabili del rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano i servizi radioelettrici di bordo sia in ordine all'esercizio delle telecomunicazioni che alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per l'assolvimento dei doveri sopra citati, il comando di bordo dovrà attenersi anche alle disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo allo scopo emanate dal concessionario.

Art. 6.

Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del comando di nave il servizio radioelettrico di bordo per comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

Il concessionario provvederà a sue spese a tutto quanto è necessario per gli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'esercizio della stazione radioelettrica di bordo nonché alla fornitura degli stampati che resteranno di sua proprietà. Provvederà altresì a dare le disposizioni di servizio necessarie alla corretta gestione della stazione radioelettrica in accordo con le norme nazionali ed internazionali.

L'armatore si impegna a non svolgere né fare svolgere sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore dovrà provvedere al pagamento degli importi addebitati per tasse radioelettriche entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dal concessionario.

L'inosservanza della condizione di pagamento indicata dà diritto al concessionario di procedere all'addebito e relativa fatturazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento nonché di procedere alla sospensione del servizio ed alla risoluzione del contratto, fermo restando il divieto di stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito precedente.

L'armatore deve, infine, assicurare che ogni comando nave provveda a rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere amministrativo e contabile che il concessionario, direttamente o su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riterrà necessario impartire per la gestione del traffico radioelettrico.

Art. 7.

Gli apparati forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e responsabilità.

Saranno a carico dell'armatore le spese delle riparazioni che eventualmente si rendessero necessarie agli apparati radioelettrici per avarie derivanti da eventi imputabili a fatto o colpa dell'armatore e dei suoi dipendenti.

Art. 8.

Il concessinario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da causa di forza maggiore.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospenderre la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati secondo quanto è stabilito alla lettera *d)* dell'art. 3.

Art. 9.

In caso di suggellamento temporaneo della stazione R.T.F o di disarmo della nave, documentato con il relativo certificato rilasciato dall'autorità marittima, i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nell'allegata tabella verranno corrisposti integralmente durante il primo mese e saranno ridotti al 50% durante il secondo mese ed al 25% durante il periodo successivo.

Art. 10.

Qualora l'armatore intenda installare apparati non compresi nella tabella allegata saranno applicati i canoni ed i contributi di primo impianto previsti nella tabella allegata al contratto B/RT, ferme restando le prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 11.

Il contratto avrà la durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data del collaudo degli apparati.

Agli effetti della durata decennale del contratto di noleggio, esercizio e manutenzione, i periodi di disarmo e di eventuale suggellamento degli apparati verranno computati per un quarto della loro durata.

Trascorsa la durata decennale, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della sua scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 12.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione del contratto saranno deferite al giudizio di una commissione arbitrale composta da cinque membri, di cui:

un membro designato dalla Confitarma;
un membro designato dalla Fedarlinea;
un membro designato dalla concessionaria S.I.R.M.;
un membro designato dalla concessionaria Telemar;
un presidente designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Art. 13.

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico del concessionario.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO «*B*/RTF»

«Contributo iniziale di primo impianto» e «canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione» da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri sia su navi da carico (dal 1° gennaio 1987).

Classi di apparati	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione
1) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte	L. 2.714.000	L. 3.162.000
2) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte e corte: simplex	» 4.352.000	» 5.429.000
3) Ricetrasmettitore in SSB fino a 400 W in onde medio-corte e corte: duplex	» 5.143.000	» 5.845.000
4) Ricetrasmettitore in SSB oltre 400 W in onde medio-corte e corte: simplex	» 5.770.000	» 7.209.000
5) Ricetrasmettitore in SSB oltre 400 W in onde medio-corte e corte: duplex	L. 6.552.000	L. 7.616.000
6) Ricetrasmettitore VHF simplex	» 825.000	» 901.000
7) Ricetrasmettitore VHF duplex non predisposto per collegamento a distanza	» 1.338.000	» 1.341.000
8) Ricetrasmettitore VHF duplex predisposto per collegamento a distanza	» 1.387.000	» 1.379.000
9) Per ogni comando a distanza per VHF	» 416.000	» 408.000

CONTRATTO «*B*/RTF»

Modalità di adeguamento del «contributo iniziale di primo impianto» e «canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione» da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri che da carico (dal 1° gennaio 1987).

I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche), in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1987. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione a decorrere dal 1° gennaio 1988.

I contributi di primo impianto ed i canoni, così aggiornati, saranno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata assumendo come base di raffronto il valore del «carico salariale medio orario» dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione.

Il concessionario, non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione, dovrà dare comunicazione degli indici di riferimento e della percentuale risultante alle confederazioni armatoriali interessate e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'assolvimento di tali adempimenti formali farà seguito, da parte del concessionario, l'automatica applicazione dei nuovi contributi e canoni con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

Le confederazioni armatoriali interessate ed il concessionario si riservano la facoltà di richiedere il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare fra le parti avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

CONTRATTO TIPO «DIPORTO»

regolante i rapporti fra i proprietari o locatari e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per imbarcazioni da diporto con apparati di proprietà del diportista.

Ai fini del presente contratto sono definiti «concessionario» le società concessionarie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi radioelettrici di bordo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 899 e n. 900 del 19 ottobre 1982 e «contraente» il proprietario o il locatario, nel caso di acquisizione con contratto di leasing, dell'imbarcazione da diporto.

Art. 1.

Il concessionario assume l'impegno di assicurare l'esercizio della stazione radioelettrica dell'unità da diporto costituita dagli apparati elencati nella tabella allegata e di assolvere tutti gli adempimenti demandati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al concessionario per il corretto svolgimento del servizio radioelettrico di bordo e tra l'altro:

a) il rilascio della licenza di esercizio;

b) l'assegnazione del nominativo internazionale;

c) il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista;

d) le istruzioni al radiotelefonista di bordo per l'applicazione delle norme d'uso dell'apparato ed il regolare svolgimento delle comunicazioni;

e) le gestioni amministrativo-contabile di tutto il traffico radioelettrico effettuato da e per la stazione radioelettrica dell'imbarcazione oggetto del presente contratto nei confronti delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni italiana ed estere interessate;

f) l'assistenza nelle operazioni relative al collaudo ed alle ispezioni governative se previste dai regolamenti;

g) l'organizzazione di una rete di assistenza tecnica per eseguire, su richiesta del contraente, le verifiche all'impianto ed i lavori che si rendessero necessari nei porti italiani o stranieri ove abbia sede una rappresentanza tecnica del concessionario e delle società estere ad esso collegate.

Art. 2.

Le tasse radioelettriche per comunicazioni effettuate dall'imbarcazione, calcolate secondo le disposizioni ed in base alle tariffe previste dalle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni italiana ed estere, saranno liquidate dal contraente al concessionario al netto di una franchigia forfettaria annuale di L. 30.000 non applicabile al traffico radioelettrico effettuato via satellite, fermi restando gli obblighi del concessionario per quanto riguarda le tasse radioelettriche ed il canone erariale dovuti all'Amministrazione.

Le prestazioni per l'assistenza tecnica di cui ai punti *f)* e *g)* dell'art. 1 effettuate su richiesta del contraente nonché le spese vive sostenute dal Concessionario per i collaudi e le ispezioni governative saranno addebitate al contraente secondo le tariffe vigenti al momento dell'intervento.

Art. 3.

L'assunzione dell'impegno da parte del concessionario è subordinata:

1) all'accertamento che gli apparati siano omologati o consentiti;

2) all'impianto degli apparati da parte del concessionario o di propri agenti fiduciari;

3) all'esito positivo del collaudo governativo ove previsto.

Art. 4.

Il contraente corrisponderà al concessionario per l'installazione di ciascun apparato le spese di impianto, nonché il canone forfettario per anno solare specificati nell'allegata tabella 1) che è soggetta a revisione annuale, ivi compresa la franchigia di cui al precedente art. 2, secondo le modalità indicate nell'allegato 2).

Qualora sulla stessa imbarcazione siano installati più apparati di telecomunicazioni, il canone forfettario annuo sarà riferito al solo apparato, fra quelli installati, che nell'allegata tabella 1) figura con canone maggiore, con l'aumento di Lit. 100.000 annue per ogni apparato in più esistente a bordo.

L'allegata tabella 1) potrà essere integrata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con apposito decreto per eventuali nuovi tipi di apparati di telecomunicazione, previa consultazione delle concessionarie per la definizione del canone e delle spese di impianto.

Qualora il contraente installi a bordo apparati di radiotelegrafia, il presente contratto sarà sostituito a tutti gli effetti e per tutte le apparecchiature esistenti a bordo, compresi quindi gli apparati di cui all'allegata tabella 1), rispettivamente dai contratti tipo *A*/RT e *A*/RTF per gli apparati di proprietà del contraente e *B*/RT e *B*/RTF per gli apparati di proprietà del concessionario.

Le spese di impianto, i canoni ed il traffico radioelettrico sopra indicati dovranno essere pagati a presentazione fattura. In caso di morosità del contraente rispetto alle condizioni indicate, il concessionario è autorizzato a sospendere il servizio con il conseguente ritiro della licenza d'esercizio e a risolvere il presente contratto con riserva di adire l'Autorità Giudiziaria per il pagamento di quanto dovuto maggiorato degli interessi di mora calcolati in base al tasso ufficiale di sconto, aumentato dell'uno per cento (1%) per il ritardato pagamento del canone e del traffico radioelettrico.

Art. 5.

È fatto espresso obbligo al contraente di comunicare tempestivamente al concessionario le eventuali variazioni di tutti i dati forniti per il rilascio della licenza di esercizio (allegato 3), nonché di quelli identificativi del proprietario o, nel caso di contratto di leasing, del locatario.

In caso di vendita dell'imbarcazione il contraente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., al concessionario per consentire l'interruzione del servizio, restituendo in allegato la licenza di esercizio della stazione R.T.F. e segnalando il nominativo dell'acquirente per riservare a quest'ultimo la possibilità di subentrare nel contratto con il concessionario senza dover rinnovare la licenza stessa. In tal caso sarà comunque a carico del contraente il canone per l'esercizio in corso, salvo formale impegno dell'acquirente a corrispondere il canone stesso al concessionario, nonché il traffico radioelettrico effettuato fino alla data di sospensione del servizio da parte del concessionario.

L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo pone a carico del contraente ogni responsabilità civile e penale e non esime lo stesso dal pagamento del canone e del traffico radioelettrico effettuato fino alla data di sospensione del servizio da parte del concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per morosità il contraente non potrà stipulare un nuovo contratto di gestione del servizio radioelettrico con altro concessionario prima di aver soddisfatto il debito contratto col precedente concessionario.

Art. 6.

Il mancato adempimento da parte del concessionario delle incombenze previste dall'art. 1, dovuto a fatto o colpa del contraente, non esime quest'ultimo dal pagamento del canone annuo e del traffico radioelettrico effettuato.

Il concessionario non assume alcuna responsabilità verso il contraente o verso terzi per gli eventuali ritardi, soste, perdite o danni che potessero essere cagionati da interruzione del servizio R.T.F. per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti radioelettrici per omissione dei controlli previsti a carico del contraente e per cause non imputabili al concessionario.

Art. 7.

Il contratto ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulato e si intenderà tacitamente prorogato fino al 31 dicembre dell'anno successivo e così di anno in anno se non verrà disdetto da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., con almeno due mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Le disdette inviate fuori dal termine suddetto daranno luogo ad addebito del canone per l'anno successivo.

Per ogni controversia inerente sia alla interpretazione che alla esecuzione del presente contratto sarà, per patto espresso, competente esclusivamente il foro di Roma.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

TABELLA 1

Canoni annui e spese di impianto al 1° gennaio 1987

Tipo di apparato		Canone annuo
Ricetrasmettitore VHF	L.	168.000
Ricetrasmettitore in SSB	»	260.000
Ricetrasmettitore in SSB con impianto telex	»	380.000
Sistema Satcom	»	500.000
Integrazione forfettaria (art. 4, secondo comma)	»	100.000

Tipo di apparato		Spese di impianto
Ricetrasmettitore VHF (solo per impianto fisso)	L.	100.000
Ricetrasmettitori in SSB in onde medio-corte	»	800.000
Ricetrasmettitori in SSB in onde medio-corte e corte	»	1.200.000
Sistema Telex (correttore di errori e telescrivente)	»	1.200.000
Sistema Satcom	»	3.800.000

Le spese di impianto nella misura indicata si riferiscono alla prima installazione di ciascun apparato. Qualora invece si proceda alla sostituzione di un apparato con altro di uguali caratteristiche tecniche e sia possibile utilizzare l'impianto e gli accessori preesistenti (esempio: antenne, cavo di alimentazione, collegamenti di massa, ecc.) le spese indicate saranno ridotte del 40%.

Per il solo «Ricetrasmettitore VHF», l'importo di L. 100.000 indicato per «spese impianto» si intende riferito alla messa a punto e alle prove operative, ritenendosi a carico del contraente la predisposizione di quanto richiesto per l'allaccio del radiotelefono in VHF. Non è, pertanto, previsto in tal caso alcuna riduzione per la sostituzione dell'apparato.

Sono in ogni caso esclusi dalle spese di impianto tutti i lavori di carpenteria in legno e ferro, stesura e sistemazione cavi.

Sono altresì esclusi i tempi e le spese di locomozione e trasferta dei tecnici nonché le eventuali prove in mare.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

ALLEGATO 2

Revisione annuale canoni

I canoni annui, di cui alla tabella 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto all'indice ISTAT delle «Retribuzioni orarie contrattuali» - settore industria di gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo indice ISTAT citato, rilevato a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto all'indice rilevato a gennaio 1987.

Dal gennaio di ciascun anno successivo, l'aliquota di rivalutazione sarà determinata assumendo come base di raffronto il citato indice ISTAT di gennaio dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione stessa.

Revisione annuale spese di impianto

Le spese di impianto di cui alla tabella 1 sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «Carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1987.

A gennaio 1988, sulla base del nuovo «Carico salariale medio orario» in vigore a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto ai valori in atto a gennaio 1987.

Dal gennaio di ciascun anno successivo, l'aliquota di rivalutazione sarà determinata assumendo come base di raffronto il valore del «Carico salariale medio orario» di gennaio dell'anno precedente e la sua applicazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione stessa.

Sia i canoni che le spese di impianto rivalutati saranno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che le ultime tre cifre siano superiori a 500 lire oppure uguali o inferiori a 500.

In entrambi i casi di rivalutazione illustrati, il concessionario, non appena in possesso degli elementi di calcolo della citata variazione, disporrà l'automatica applicazione dei nuovi canoni e delle nuove spese di impianto con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, dandone preventiva comunicazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il concessionario si riserva la facoltà di richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni il riesame del procedimento di rivalutazione illustrato entro il 30 settembre 1989 o entro il 30 settembre degli anni successivi. L'eventuale modifica del procedimento da concordare con il citato Ministero avrà attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio degli anni successivi e dovrà essere formalizzata con decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

ALLEGATO 3

Relazione tecnica

Imbarcazione da diporto ....

1) Apparato ....
(tipo, marca, modello)

Potenza in W .... Alimentazione V

Frequenze (o canali) di servizio
Tx ....
....
Rx ....
....

2) Apparato ....
(tipo, marca, modello)

Potenza in W .... Alimentazione V

Frequenze (o canali) di servizio
Tx ....
....
Rx ....
....

3) Apparato ....
(tipo, marca, modello)

Potenza in W .... Alimentazione V

Frequenze (o canali) di servizio
Tx ....
....
Rx ....
....

4) Apparato ....
(tipo, marca, modello)

Potenza in W .... Alimentazione V

Frequenza (o canali) di servizio
Tx ....
....
Rx ....
....

Gli apparati sopra elencati sono di tipo omologato e regolarmente funzionanti.

La concessionaria

....

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

87A11004

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652194) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.